

Repertorio n. 27.275

Raccolta n. 14.260

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE

"FRANCESCA DILETTA GOBBI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di gennaio
20.01.2020

in Torino, nel mio studio.

Innanzi a me dottor **ALESSIO PARADISO**, Notaio in Torino, con studio in piazza Solferino n. 6, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

SONO PRESENTI

RICCI LOREDANA, nata a Ceglie Messapica (BR) l'8 febbraio 1967, codice fiscale: RCC LDN 67B48 C424J, residente a Ceglie Messapica (BR), via Ceglie San Vito SNC;

GOBBI LEONZIO, nato a Torino il 29 marzo 1968, codice fiscale: GBB LNZ 68C29 L219F, residente a Torino, via Saluzzo n. 5,

GOBBI MICHELANGELO, nato a Torino il 20 marzo 2000, codice fiscale: GBB MHL 00C20 L219Z, residente a Torino, via Saluzzo n. 5.

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono il presente atto con il quale stipulano quanto segue.

Articolo 1. Costituzione

I componenti costituiscono una Associazione denominata "FRANCESCA DILETTA GOBBI", in appresso indicata anche solo "Associazione".

Articolo 2. Sede

L'associazione ha sede in Torino, via Saluzzo n. 5.

Articolo 3. Scopo

L'Associazione viene costituita in memoria di Francesca Diletta Gobbi, affinché il suo ricordo resti indelebile nel tempo.

L'Associazione non ha scopo di lucro, non distribuisce utili ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento dell'oggetto statutario.

L'Associazione, per il raggiungimento del proprio scopo può favorire il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.


L'Associazione persegue lo scopo indicato nell'infra allegato statuto.

Articolo 4. Oggetto

L'Associazione realizza lo scopo con le attività facenti parte dell'oggetto indicato nell'infra allegato statuto.

Articolo 5. Durata e Statuto

L'Associazione ha durata illimitata, e svolge la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello statuto, che si allega al presente atto segnato di lettera "A" previa visione e lettura da me notaio data ai



comparenti.

Articolo 6. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quanto è indicato nello statuto allegato.

Articolo 7. Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo.

A formare il Consiglio Direttivo, con durata in carica a tempo indeterminato salvo dimissioni, vengono nominati:

Ricci Loredana (Presidente),
Gobbi Leonzio (Vice Presidente),
Gobbi Michelangelo (Segretario).

Tutti accettano la carica.

Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria nei limiti di legge e di statuto.

La rappresentanza sociale spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 8. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2020.

Articolo 9. Trattamento dati

I comparenti ai sensi del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., prestano il proprio consenso al trattamento dati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da me e da persona di mia fiducia e da me letto ai comparenti che l'approvano.

Consta di un foglio di cui occupa tre pagine e la quarta fin qui.

Sottoscritto alle ore quindici e minuti quarantacinque.

LOREDANA RICCI - LEONZIO GOBBI - MICHELANGELO GOBBI

ALESSIO PARADISO notaio

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 27.275/14.260

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"FRANCESCA DILETTA GOBBI "

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE

Art. 1 - È costituita ai sensi dell'art. 36 cod.civ. e in attuazione degli art. 2, 3, 4, 9 e 18 della Costituzione, un'associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti del Legge 383/2000 sotto la denominazione "FRANCESCA DILETTA GOBBI"

Art. 2 - L'associazione si propone di perseguire finalità di Supporto al disagio sociale.

1. Riabilitazione psico-fisica di genitori, sorelle e fratelli post-trauma da perdita del proprio caro.
2. Riabilitazione di bambini affetti da patologie oncologiche, intra- e post-cura.
3. Supporto alla ricerca scientifica.
4. Supporto alla formazione aziendale a sostegno del sociale.

L'associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Potrà fare rete con altre associazioni similari istituite sul territorio nazionale.

Art. 3 - L'associazione ha sede in Torino, via Saluzzo n. 5. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

PATRIMONIO

Art. 4 - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell' associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative
- b) dal ricavato di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

È vietata la distribuzione di utili, o avanzi di gestione, nonché di capitale durante la vita dell'associazione, salvo che tale distribuzione sia imposta dalla legge.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

ASSOCIATI

Art. 5 - L'associazione Francesca Diletta Gobbi è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle fina-



lità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono soci della Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o indegnità sancite dall'assemblea dei soci.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

BILANCIO ED UTILI

Art. 6 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal presidente del consiglio direttivo il Bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione.

AMMINISTRAZIONE

Art. 7 - L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da almeno 3 membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni, salvo quello nominato in sede di costituzione.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci.

Nessun compenso è dovuto al presidente né agli altri membri.

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo

all'an

La co
altri

diant
le.

Ove l
tecip

stemi
del C

si tr
curat

di se
parer

valid
della

vole
le il

Il co
vice

età
Delle

bro,
te e

Il c
ordi

ni.
Esso

pres
Il p

l'as
l'es

ASSE
Art.

l'un
form

soci
I se

volt
stru

ment
que

L'a:
fir

L'a:
cia

L'a
ve

ed
del
ess

all'ammontare della quota sociale.

La convocazione potrà contenere l'indicazione di eventuali altri luoghi dai quali i consiglieri possono partecipare mediante collegamento informatico e/o audiovisivo in tempo reale.

Ove la convocazione abbia previsto per i Consiglieri di partecipare ed intervenire a distanza mediante utilizzo di sistemi di collegamento informatico /audiovisivo, la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario e deve essere assicurata comunque la possibilità per ciascuno dei partecipanti di seguire la discussione, intervenire, esprimere il proprio parere e deliberare contestualmente in tempo reale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'assemblea.

Il presidente del consiglio direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

ASSEMBLEE

Art. 8 - L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

I soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, anche con strumentazione informatica, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina del presidente ed eventuali altri organi dell'associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 9 - Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione. Esso formula proposte e consiglia il Presidente e il Consiglio Direttivo nella conduzione scientifica dell'associazione. Il Comitato Scientifico è coordinato dal Presidente, si compone di almeno tre membri e si riunisce almeno un volta all'anno.

SCIoglimento

Art. 10 - Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

LOREDANA RICCI - LEONZIO GOBBI - MICHELANGELO GOBBI
ALESSIO PARADISO

COPIA
RMINI.
RILASCO

rino, ?

E' COPIA AUTENTICA IN CORSO DI REGISTRAZIONE PERCHE' NEI
TERMINI.
SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI.

Torino, 23 GENNAIO 2020

[Handwritten signature]

